



ANCI-CONAI formazione 2024

Normativa e regolazione ARERA

Mantova, 2 ottobre 2024

ALBERTO BELLINI

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Sommario

- 1) Quadro giuridico nazionale ed europeo sui rifiuti
- 2) Metodo tariffario ARERA
- 3) Q&A

Sommario

- 1) Quadro giuridico nazionale ed europeo sui rifiuti
- 2) Metodo tariffario ARERA
- 3) Q&A

La disciplina del finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani è una regolamentazione multilivello.

La disciplina italiana sul finanziamento del servizio rifiuti si articola su due livelli:

- il **livello centrale**, con fonti di natura legislativa (art. 1, commi 640-691, legge 147/2013), regolamentare governativa (DPR 158/99 e DM 20 aprile 2017) e regolatoria (Delibera ARERA 363/2021).
- il **livello locale** con i regolamenti comunali o d'ambito (art. 52 D.lgs. 446/1997).



Nel rispetto della riserva di legge statale in materia di «prestazioni patrimoniali imposte» (art. 23 Cost.) e delle altre regole poste dalle varie fonti di livello nazionale, spetta dunque ai comuni – singoli e/o associati nell'Ente di governo - disciplinare il prelievo sui rifiuti sul proprio territorio stabilendo sia la sua **natura giuridica** (entrata tributaria ovvero entrata patrimoniale) ed il suo carattere presuntivo (TARI presuntiva) o puntuale (tributo puntuale o tariffa corrispettiva).

Funzione, natura giuridica e poteri delle Autorità indipendenti

Le autorità indipendenti: la funzione..

Le autorità amministrative indipendenti rappresentano un'evoluzione delle tradizionali forme dell'azione amministrativa e recepiscono l'esigenza di sottrarre dall'indirizzo politico del governo la disciplina di determinati settori «sensibili» (collegati a valori costituzionali di rango primario: es. concorrenza, privacy, servizi pubblici) e connotati da un alto grado di competenza tecnica.

..la natura giuridica

Dopo qualche perplessità iniziale, la dottrina è oggi unanime nel riconoscere la natura amministrativa delle Autorità Indipendenti.

Concorde e consolidata anche la posizione della giurisprudenza, sia amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29.05.2008 n. 2548) che civile (Cassazione, sez. I, sentenza 30.06.2001, n.8889):



«le autorità indipendenti hanno natura amministrativa, non sussistendo nel nostro ordinamento un tertium genus tra amministrazione e giurisdizione».

(segue) funzione, natura giuridica e poteri delle Autorità indipendenti

..i poteri

Le autorità indipendenti, in quanto riconducibili all'apparato amministrativo dello Stato, sono sottoposte alla legge e operano nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge (come tutte le PA), ma a differenza delle altre pubbliche amministrazioni non sono soggette alla direzione politica del governo.

Pur classificate come organismi formalmente amministrativi, le autorità indipendenti sembrano derogare al principio della separazione dei poteri essendo dotate di funzioni di varia natura



potere regolatorio: consiste nel potere di predeterminare regole di condotta destinate a vincolare i comportamenti dei soggetti che operano nel mercato di volta in volta regolato (es. definizione della metodologia tariffaria)

potere di aggiudicazione: consiste nell'applicazione al caso singolo – in forme c.d. «para-giurisdizionali» (e cioè senza una vera e propria ponderazione tra interessi pubblici e interessi privati) – delle norme che regolano un certo settore economico in cui opera l'impresa con l'adozione dei relativi provvedimenti (es. approvazione dei pef, o predisposizioni tariffarie nella terminologia dell'Autorità)

potere sanzionatorio: possibilità di irrogare sanzioni amministrative in presenza di condotte tipizzate non conformi alle norme che regolano il settore di riferimento (es. sanzioni per inerzia nella predisposizione dei pef).

L'Autorità di regolazione nazionale del ciclo dei rifiuti urbani (ARERA) e l'obiettivo specifico della nuova regolazione del servizio

Art. 1, co. 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205

«Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea



Una regolazione omogenea e universale del servizio sul territorio nazionale, con adeguati livelli di qualità, efficienza ed economicità a tutela degli utenti e dell'ambiente.

Il fondamento della regolazione tariffaria: principio full cost recovery

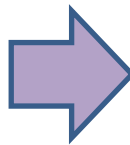
Il principio del **full cost recovery** esprime la necessità dell'aderenza delle tariffe pagate dall'utente ai costi sostenuti dal gestore: le tariffe devono rispecchiare i costi di investimento e di esercizio del gestore, sempre che si tratti di costi efficienti.

Tale principio cerca di coniugare l'esigenza di contenimento della tariffa richiesta all'utente con quella di sostenibilità e sviluppo industriale del servizio: l'utente è chiamato a contribuire alla copertura dei costi operativi ed a un'equa remunerazione del capitale investito per l'erogazione del servizio.

Nel settore rifiuti urbani i costi riconoscibili in tariffa devono essere:

- **ammissibili**, ossia riferiti alle attività che ricadono all'interno del perimetro regolato (servizio integrato di gestione rifiuti urbani o dei singoli servizi che lo compongono: spazzamento e lavaggio; raccolta e trasporto; gestione tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e recupero; trattamento e smaltimento), ad esclusione di quelli che ricadono nelle poste rettificative.
- **effettivi**, ossia certi, verificabili e risultanti da fonti contabili obbligatorie.
- **efficienti**, ossia congrui rispetto alla prestazione.

La verifica di tali condizioni è demandata all'Ente territorialmente competente (Ente di governo, ove costituito e operativo, oppure Comune o altro ente individuato dalla normativa) e confluisce nell'attività di **validazione**.



VALIDAZIONE: verifica della **completezza, coerenza e congruità** dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario.

I costi ammissibili sono di tre tipologie: 1. **costi operativi**, 2. **costi di capitale** e 3. **costi di conguaglio** (riferiti ad annualità pregresse).

Costi ammissibili



Nel documento di pagamento che perviene al cittadino deve essere indicato separatamente il costo riferito alle attività esterne al ciclo dei rifiuti, in modo che l'utente sappia con chiarezza cosa sta pagando.

Sommario

- 1) Quadro giuridico nazionale ed europeo sui rifiuti
- 2) Metodo tariffario ARERA
- 3) Q&A

La regolazione tariffaria: gli attori, la documentazione

GLI ATTORI: gestore/i, Ente territorialmente competente e Autorità ([art. 7 deliberazione 363/2021](#))

LA DOCUMENTAZIONE ([determina DRIF 2/2021](#)):

1. tool di calcolo (comprensivo del foglio PEF): allegato 1
2. relazione di accompagnamento: allegato 2
3. dichiarazione di veridicità: allegato 3 (per soggetti privati) e allegato 4 (per comuni)

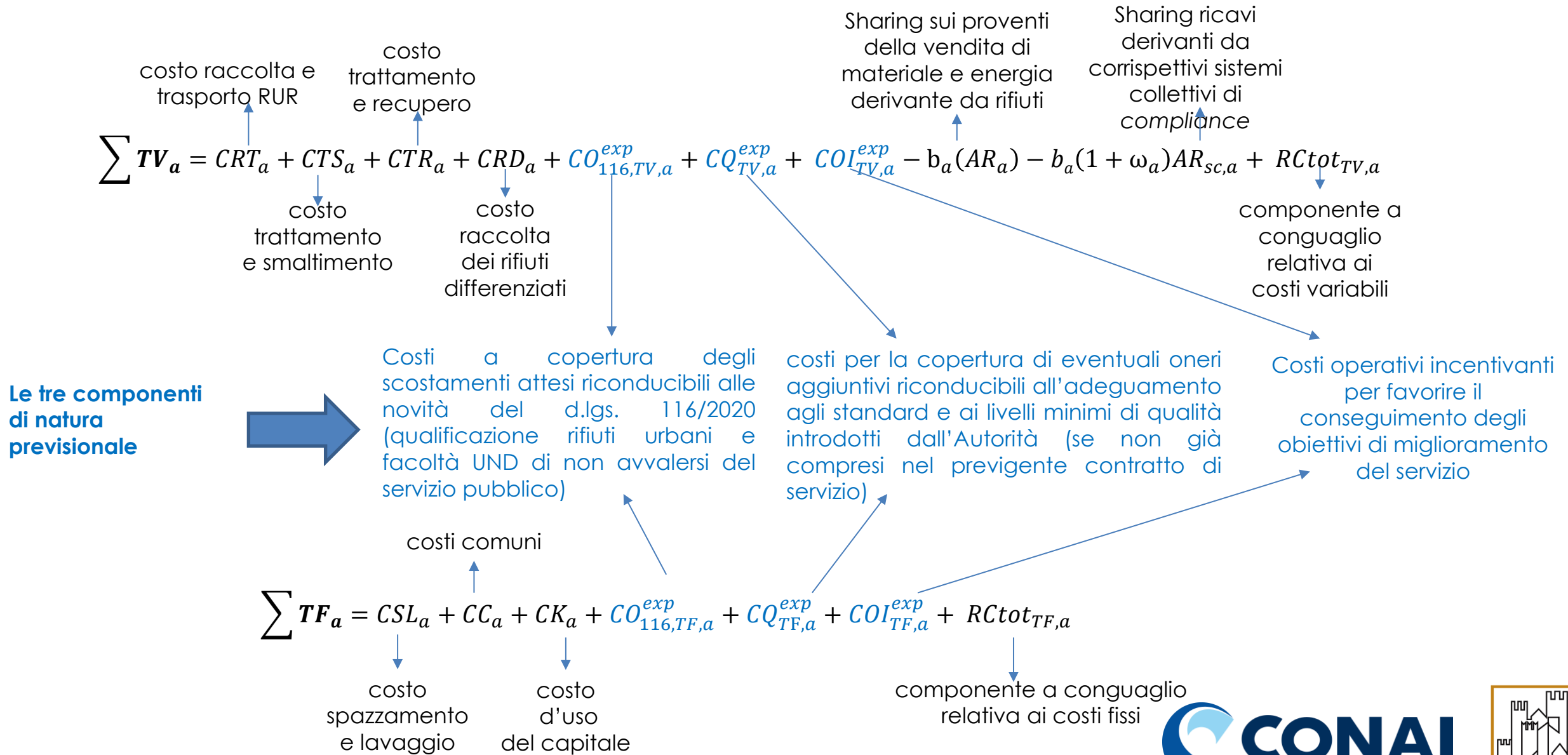
NB. l'utilizzo del tool e dei modelli di relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità è OBBLIGATORIO

La regolazione tariffaria: il procedimento

IL PROCEDIMENTO

1. il **Gestore** ha il compito di elaborare il PEF «grezzo» garantendo la verità dei dati e delle informazioni utilizzati
2. l'**Ente territorialmente competente** valida, ossia garantisce la completezza, congruità e coerenza dei dati e delle informazioni inserite dal Gestore rispetto al MTR-2, determina i parametri necessari al completamento del PEF, verifica la sussistenza o meno dell'equilibrio economico-finanziario ed approva la proposta di PEF da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.
3. ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e
 - A. In caso di esito (pienamente) positivo  APPROVA
 - B. In caso di esito non pienamente positivo  DISCIPLINA GLI EFFETTI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN UN'OTTICA DI TUTELA DELL'UTENZA (es. conguagli «correttivi» nel primo PEF utile)

Le entrate riconoscibili secondo MTR-2



Il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie (2024-2025)

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a) \text{ — LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE}$$

dove:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

Tasso di inflazione programmata (2,7%)

Coefficiente per il miglioramento della qualità

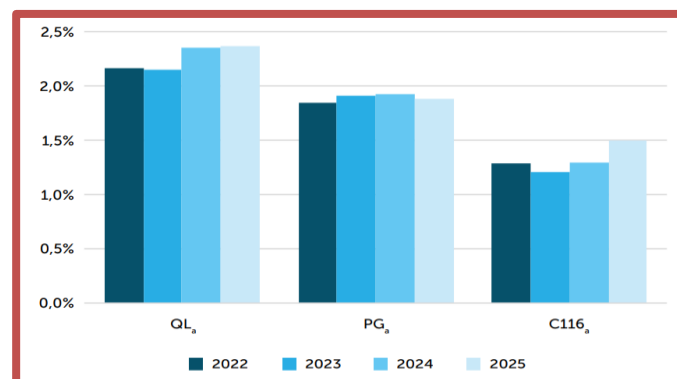
Coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale

Coefficiente di recupero di produttività (0,1%÷0,5%)

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	Mantenimento dei livelli di qualità	Schema I Fattori per calcolare il limite: $PG_a = 0$ 48% $QL_a = 0$	Schema II Fattori per calcolare il limite: $PG_a \leq 3\%$ 6% $QL_a = 0$
	Miglioramento dei livelli di qualità	Schema III Fattori per calcolare il limite: $PG_a = 0$ 26% $QL_a \leq 4\%$	Schema IV Fattori per calcolare il limite: $PG_a \leq 3\%$ 20% $QL_a \leq 4\%$

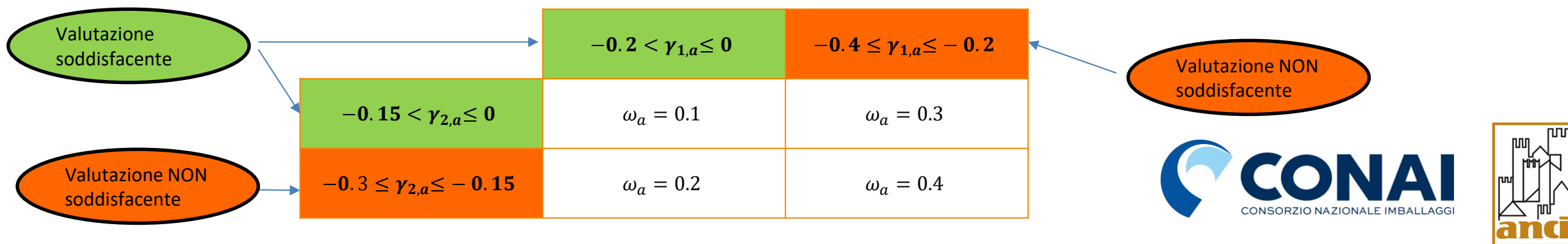
Due ulteriori parametri:

- $C116_a$ per tenere conto delle necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$
- CRI_a che intercetta i maggiori oneri sostenuti **riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori di produzione** nel 2022 e 2023. Tale coefficiente può essere valorizzato **entro il limite del 7%**, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula



Lo sharing: strumento (rafforzato rispetto a MTR-1) di incentivazione economica per il perseguimento dei target ambientali

- b** è il fattore di *sharing* dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e viene valorizzato dall'ETC in funzione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei
- b (1+ ω_a)** è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance valorizzato dall'ETC sulla base di valutazione in merito:
 - ❑ al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi comunitari;
 - ❑ al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero



La regolazione tariffaria degli impianti di trattamento RU: le tipologie di impianti assoggettati a regolazione

Gestore integrato è definito come il gestore di uno o più dei servizi a monte del ciclo dei rifiuti che, gestendo anche uno o più dei servizi a valle, è tenuto a stratificare i propri impianti di chiusura del ciclo.

Tipi di filiera		Impianti di chiusura integrati	Impianti di chiusura ciclo – minimi	Impianti di chiusura ciclo - aggiuntivi
Grado di integrazione	Gestore integrato	Regolazione tariffaria <i>tout court</i> con incentivazione (tramite perequazione) in funzione della gerarchia		
	Gestore non integrato	Compostaggio/ digestione anaerobica	Regolazione tariffe/costi e <u>perequazione, con incentivi</u> a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Incenerimento (con recupero energia - R1)	Regolazione tariffe/costi e <u>perequazione, con incentivi limitati</u> a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Discarica/ Incenerimento (senza recupero energia - D10)	Regolazione tariffe/costi e <u>perequazione, con disincentivi</u> per chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi per chi conferisce

Sono assoggettati a regolazione anche gli **impianti intermedi**, ossia gli impianti (TM o TMB) da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo minimi

La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti

Il **procedimento** per la predisposizione e l'approvazione del PEF e delle tariffe di accesso è analogo a quello del cd. pef gestione (ossia finalizzato alla definizione delle entrate ammissibili a riconoscimento TARI o Tariffa corrispettiva):

- predisposizione da parte del gestore interessato (ossia dell'impianto minimo o intermedio);
- validazione e determinazione delle tariffe da parte del **soggetto competente** (Regione o altro ente dalla stessa individuato);
- approvazione da parte di ARERA.



Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano quali prezzi massimi (e quindi come tariffe di accesso) quelli determinati dagli organismi competenti (articolo 7.8 delibera 363/2021)

Termine 30
giugno 2024

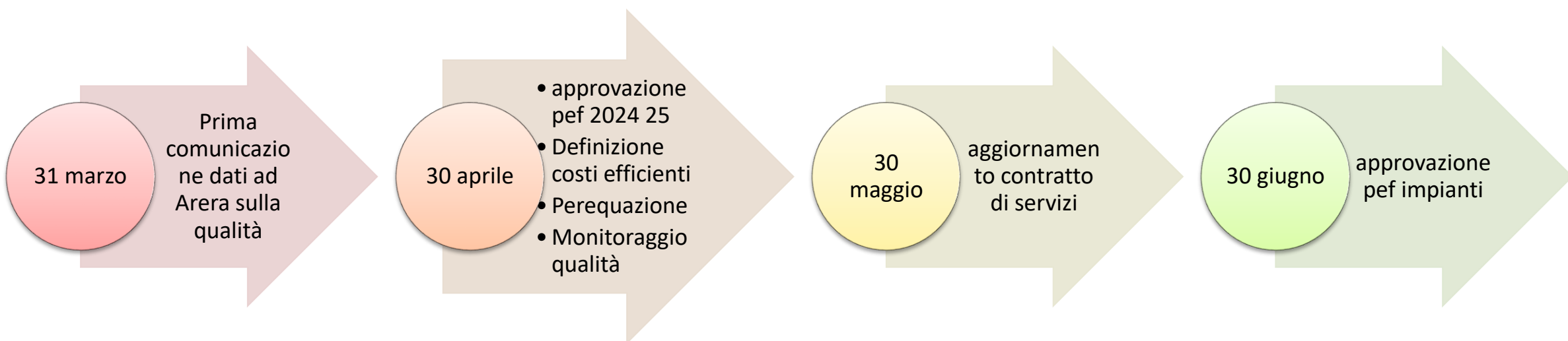
GLI ATTI:

- Piano economico finanziario biennale
- Relazione di accompagnamento
- Dichiarazione di veridicità.

Le **regole per le tariffe di accesso** agli impianti dal 01-01-2024:

- provvisoriamente si applicano le strutture tariffarie previgenti;
- dopo la definizione della predisposizione tariffaria da parte del soggetto competente, applica le tariffe dallo stesso determinate.
- la differenza tra le tariffe provvisorie e quelle definite dal soggetto competente è oggetto di conguaglio (tariffario).

Scadenze 2024



Aggiornamento contratto di servizio

- Definizione di contenuti minimi essenziali richiesti dalla normativa vigente
- Rinvio al bando tipo per alcuni profili relativi ai criteri di determinazione del corrispettivo
- Eterointegrazione dei contratti in essere in forza del potere riconosciuto all'Autorità dalla l. 481/95

- Illustrazione degli elementi di inquadramento generale che l'Autorità intende seguire per la definizione dello schema tipo di bando di gara
- Le proposte si concentrano sugli elementi del bando di gara in grado di riflettere le peculiarità economiche, tecniche e industriali del servizio di gestione dei rifiuti (es. importo a base di gara, criteri di aggiudicazione offerte)

Obiettivo: definizione di contenuti minimi, volti **a garantire maggiore uniformità degli atti che disciplinano le procedure per l'affidamento della gestione integrata** dei rifiuti urbani **al fine di promuovere la concorrenza e migliorare la qualità e l'efficienza assicurando il necessario sviluppo degli investimenti e dell'innovazione** in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini

Art. 203, commi 1-2 TUA e articoli 7 comma 2 e 24, comma 2, d.lgs. 201/22

Art. 7, comma 2 e Art. 15, d.lgs. 201/22
Deliberazione 50/2023/R/RIF

Scadenza aggiornamento contratto di servizio

PRINCIPALI EVIDENZE

- **DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023
385/2023/R/RIF
SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA
REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E
GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI**

I contratti di servizio in essere devono essere resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

- Coordinamento tra la **regolazione tariffaria applicabile** e le **clausole contrattuali** contenute nello schema tipo (con particolare riferimento ad estensione della durata dell'affidamento ed istanza di equilibrio economico finanziario)
- Contenuti **minimi** essenziali obbligatoriamente **richiesti dalla normativa vigente** in ordine allo schema di contratto di servizio e **autonomia contrattuale** delle Parti nello statuire contenuti ulteriori in ragione dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio
- Estensione, in accoglimento delle osservazioni prodotte in consultazione, delle tempistiche di adeguamento e trasmissione all'Autorità: nell'ambito della trasmissione delle **proposte di aggiornamento tariffario biennale per il periodo 2024-2025**

Ambito di applicazione, perimetro e durata

AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 3)

Il presupposto per l'applicazione dello schema tipo di contratto è l'esistenza di un affidamento da parte dell'Ente territorialmente competente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (ovvero di una o più attività che lo compongono) secondo una delle modalità di gestione stabilite dalla normativa vigente (Cfr. articolo 14 del d.lgs. 201/22) :

- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica
- affidamento a società mista
- affidamento a società *in house*

Non applicabilità contratto di servizio a meri prestatori d'opera e in generale in tutti i casi in cui il servizio sia gestito dall'ETC in economia → mancanza di alterità soggettiva tra affidante e affidatario

PERIMETRO (ART. 4)

- In coerenza con perimetro definito da MTR-2
- Indicazione delle variazioni del perimetro: con evidenza della valorizzazione economica delle medesime
- Attività esterne: definite all'articolo 1, comma 1.1, del MTR-2, con separata evidenza in apposita sezione del contratto

DURATA (ART. 5)

- Commisurata al tempo necessario per il recupero degli investimenti, facendo riferimento alle vite utili regolatorie, ferma restando la disciplina di settore
- Può essere estesa entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente (ad es. per nuove ingenti necessità di investimento o ritardi nelle procedure di affidamento), nei limiti previsti dalle norme vigenti

Adeguamento contratto di servizio rifiuti: indicazioni operative ARERA e Guida ANCI (1/2)

Con comunicato del 30/07/2024 ARERA ha fornito indicazioni sulle modalità di trasmissione dei contratti di servizio adeguati allo schema tipo approvato da ARERA con deliberazione n. 385/2023/R/rif. I contratti di servizio in essere debbono essere resi conformi allo schema tipo e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

Con il presente comunicato, si ribadisce che la trasmissione ad ARERA del contratto di servizio adeguato alla deliberazione 3 agosto 2023, 385/2023/R/rif avviene nell'ambito della [raccolta dati "Tariffe rifiuti" edizione "PEF aggiornamento 2024-2025"](#): in particolare, nell'ambito tariffario di riferimento, nella sezione "Documentazione per gestore/i" è presente un'apposita area denominata "Contratto di servizio" riservata al caricamento della documentazione relativa al contratto di servizio.

Adeguamento contratto di servizio rifiuti: indicazioni operative ARERA e Guida ANCI (2/2)

Agosto 2, 2024 di Redazione Anci

Rifiuti urbani

Rifiuti, da Comuni e gestori guida all'applicazione regolazione Arera ai contratti di servizio

Obiettivo del Vademecum Anci, Utilitalia e Assoambiente è di fornire indicazioni per l'adeguamento dei contratti alla disciplina ARERA

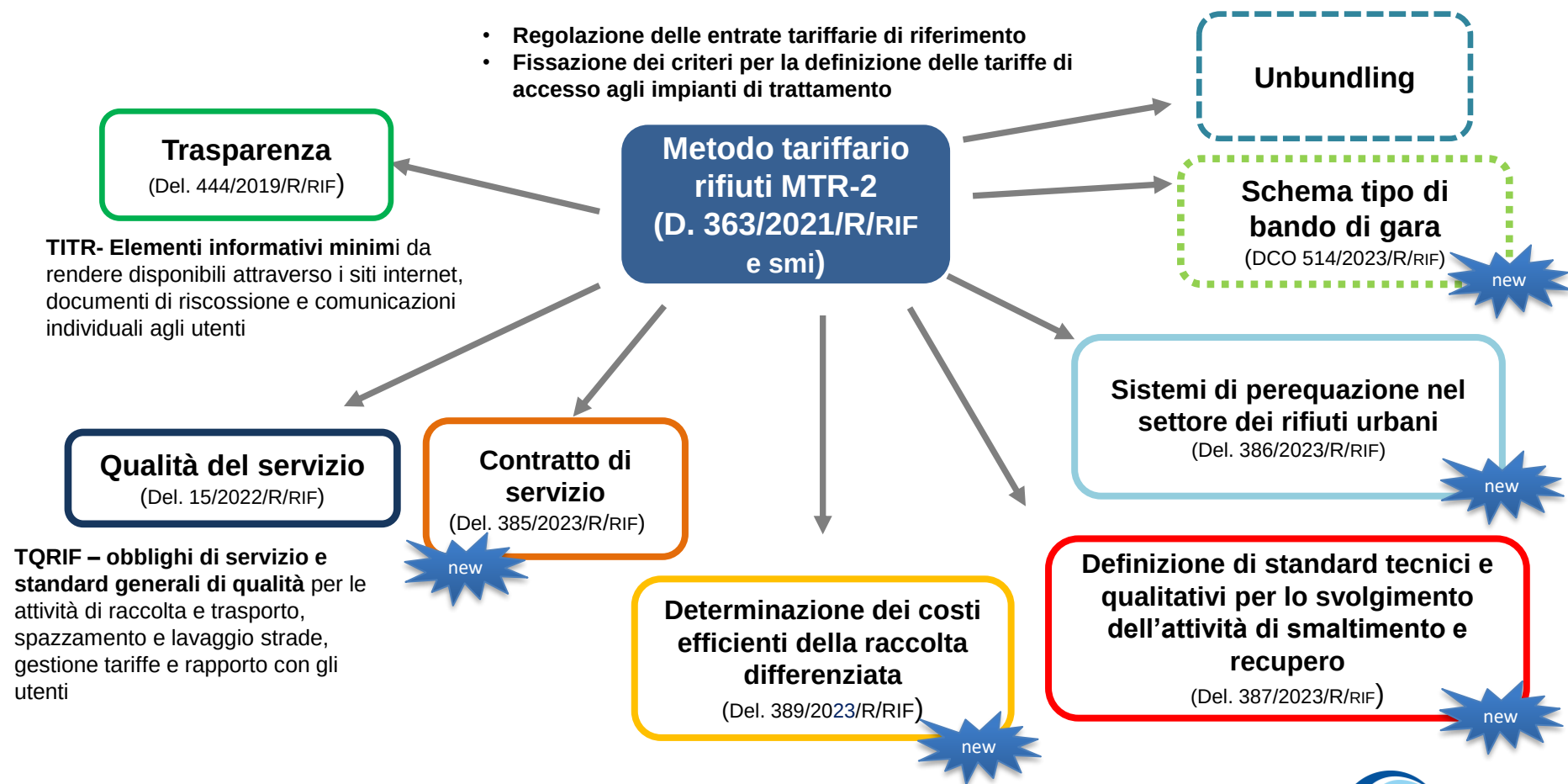


Punti fondamentali:

- Le entrate tariffarie determinate in accordo a MTR-2 sono valori massimi. Nel caso di equilibrio economico-finanziario della gestione, si possono utilizzare valori inferiori.
- Viste le criticità emerse per la redazione dei PEF2020 e PEF2021, ARERA ha introdotto nuove misure e regole per il rafforzamento della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni.

ARERA e la regolazione dei rifiuti

Dal 2018 l'Autorità svolge funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva 481/95



Con la linea tratteggiata si fa riferimento ai provvedimenti non ancora adottati

I ricavi ed i costi nell'aggiornamento del Mtr-2

I servizi della raccolta differenziata degli imballaggi sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori (nella misura almeno dell'80 per cento.)

$AR_{SC_si,a}^{AGG}$



$AR_{SC_si,a}$

+

$AR_{si,a}$



Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di *compliance*



Ricavi realizzati dalla vendita degli imballaggi al di fuori dei sistemi di *compliance*

Ricavi dalla vendita degli imballaggi

$CRD_{SC_si,a}^{AGG}$



$CRD_{SC_si,a}$

+

$CC_{SC_si,a}$

+

$CK_{SC_si,a}$



Quota dei costi operativi della raccolta differenziata connessi agli imballaggi



Quota dei costi operativi comuni attribuibili alla raccolta differenziata degli imballaggi



Quota dei costi di capitale attribuibili alla raccolta differenziata degli imballaggi

Costi della raccolta differenziata degli imballaggi

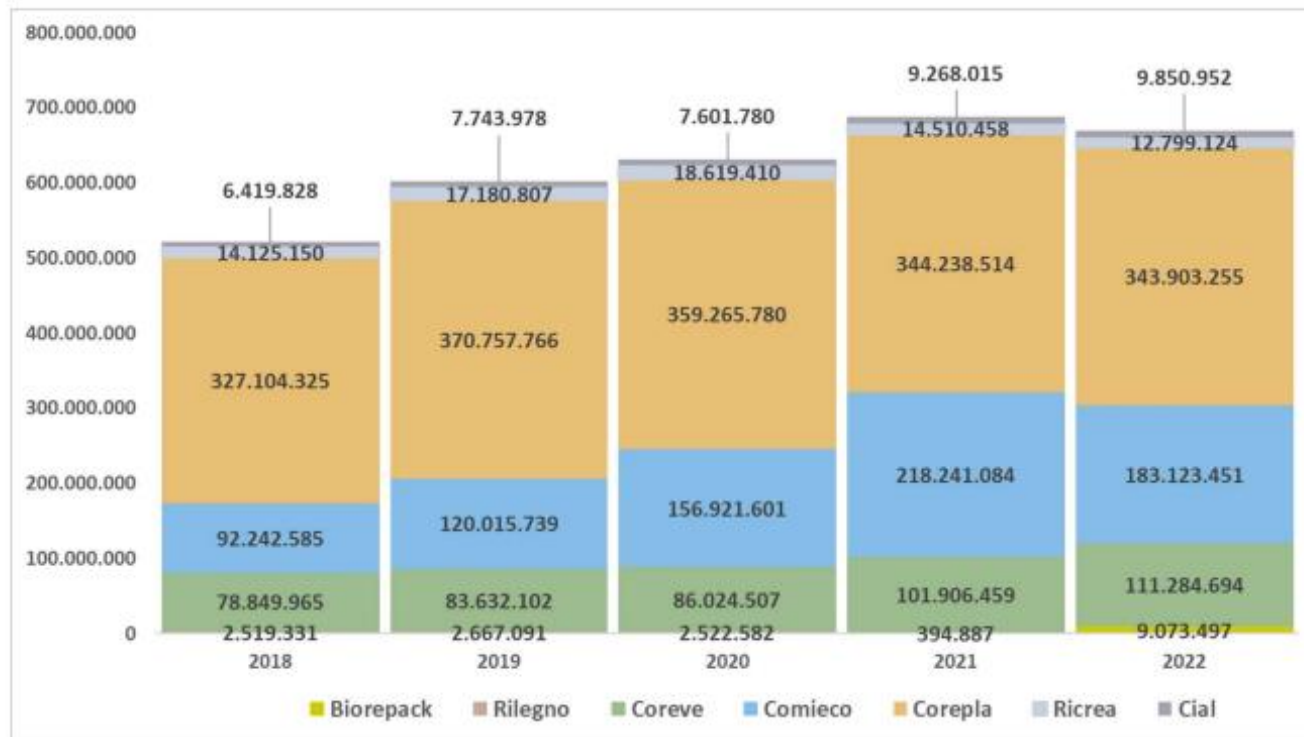
Cronoprogramma costi della raccolta e monitoraggio



Vanno inseriti nel Pef in maniera integrale sia i costi della raccolta differenziata degli imballaggi che gli incassi, sono da evitare sottostime derivanti da compensazioni

Ammontare dei contributi CONAI 2022 dati dal XIII RAPPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO

$AR_{SC_{si,a}}$ ----> Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di compliance



I contributi attuali provenienti da Consorzi si aggirano intorno ai 700 milioni di euro e sono basati sui maggiori oneri cioè sui costi differenziali rispetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani

* I dati del Consorzio Rilegno dell'anno 2021 si riferiscono al solo bimestre gennaio - febbraio

**Totale costo lordo gestione
rifiuti Urbani Italia 10,5 mld €**

Osservatorio ANCI CONAI: Provincia di Mantova

Sito www.osservatorioraccoltadifferenziata.it

N.B. esiste un sito analogo per Coripet:
<http://bancadaticoripet.anci.it/>



SELEZIONA ANNO

2022

REGIONE

Lombardia

PROVINCIA/CITTA' METROP.

Mantova

DATI RACCOLTA URBANA 2022

COMUNI ATTIVI	POPOLAZIONE SERVITA	RACCOLTA URBANA PROCAPITE	% RACCOLTA DIFFERENZIATA
64	404.476	496,51 Kg/abitante	86,02 %
			

DATI CONFERITO CONAI 2022

COMUNI CONVENZIONATI	POPOLAZIONE COPERTA	RACCOLTO CONFERITO PROCAPITE	CORRISPETTIVO PROCAPITE
64	404.476	95,83 Kg/abitante	12,41 €/abitante
			

Osservatorio ANCI CONAI: dati nazionali

SELEZIONA ANNO

2022 ▼

REGIONE

Tutte ▼

PROVINCIA/CITTA' METROP.

Tutte ▼

DATI RACCOLTA URBANA 2022

COMUNI ATTIVI	POPOLAZIONE SERVITA	RACCOLTA URBANA PROCAPITE	% RACCOLTA DIFFERENZIATA
7.904	59.030.133	491,26 Kg/abitante	65,09 %
			

DATI CONFERITO CONAI 2022

COMUNI CONVENZIONATI	POPOLAZIONE COPERTA	RACCOLTO CONFERITO PROCAPITE	CORRISPETTIVO PROCAPITE
7.864	58.993.394	94,86 Kg/abitante	11,36 €/abitante
			

Sommario

- 1) Economia circolare: uso razionale delle risorse
- 2) Normativa italiana ed europea per i rifiuti. Metodo tariffario ARERA
- 3) Q&A



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Alberto Bellini

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

a.bellini@unibo.it

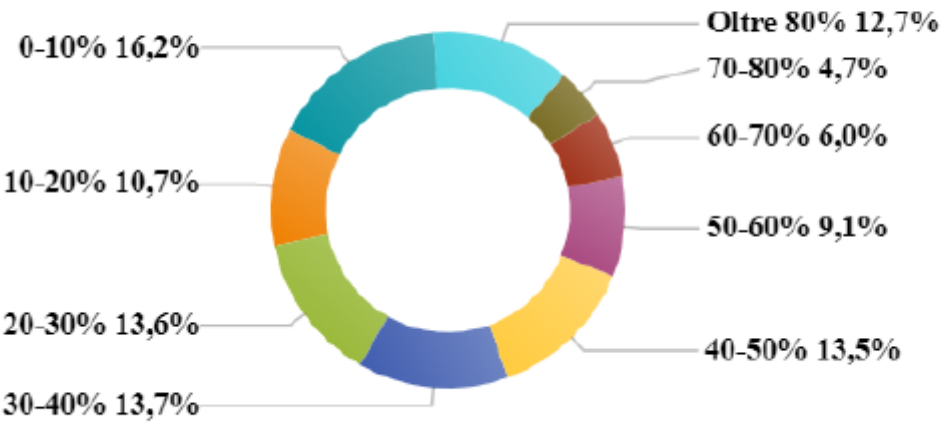
Mantova, 2 ottobre 2024

Il grado di copertura attuale stimato da Arera è il 42%

Tabella 2 Copertura degli oneri della raccolta differenziata in funzione dei diversi perimetri di costo e di ricavo

	$AR_{SC,a}$ (compresa FMS)	$AR_{SC,a}^*$ (compresa FMS)	$AR_{SC,a}^*$ (compresa FMS) + $AR_{ma,a}$	$AR_{SC_si,a}^*$	$AR_{SC_si,a}^{AGG}$
CRD_a	15%				
CRD_a^*		16%			
$CRD_{SC,a}^*$		34%			
			47%		
$CRD_{SC_si,a}^*$ solo da gestione diretta				50%	
$CRD_{SC_si,a}^*$					55%
$CRD_{SC_si,a}^{AGG}$					42%

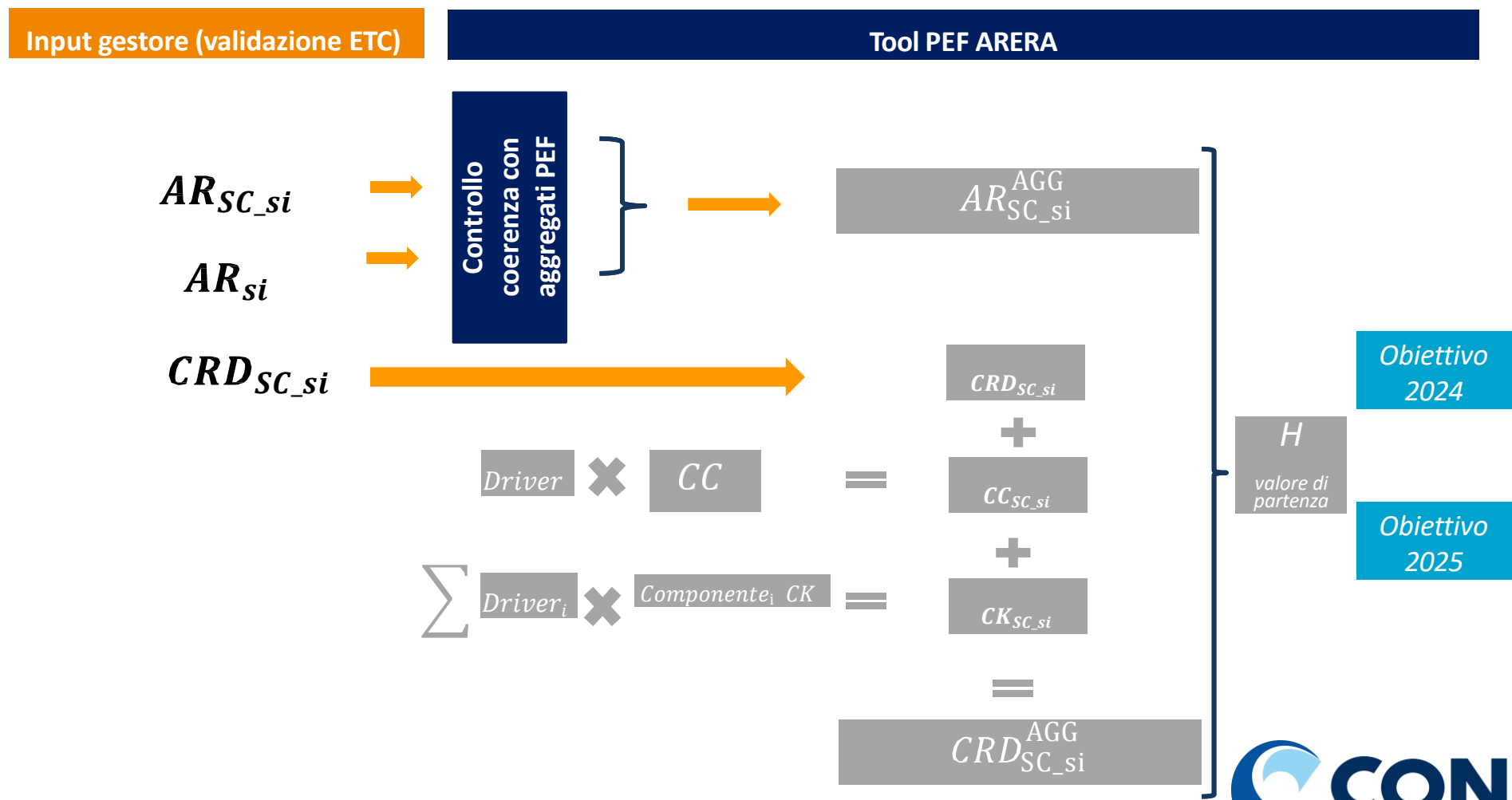
Figura 2 Distribuzione degli ambiti tariffari in ragione del H_a rilevato nei PEF per l'anno 2022



I costi da porre alla base della trattativa sono per Arera circa 1,5 miliardi di euro (Da una stima Utilitalia i costi sarebbero circa 2 Miliardi di euro

Determinazione del valore dell'indicatore Ha

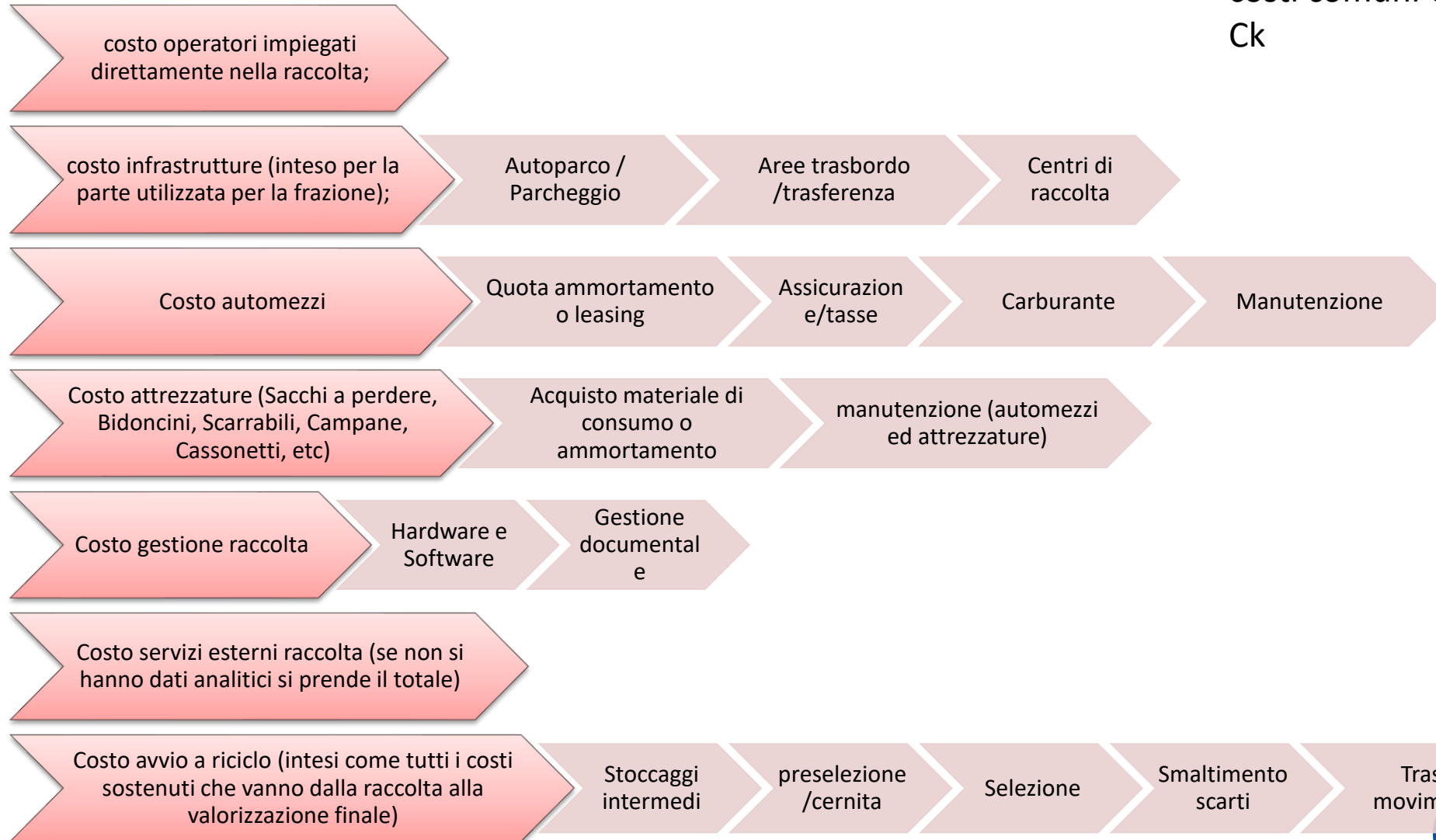
A partire da tre valori inseriti dal gestore, AR_{SC_si} , AR_{si} e CRD_{SC_si} , i valori di $AR_{SC_si,a}^{AGG}$ e $CRD_{SC_si,a}^{AGG}$ sono determinati con automatismi di calcolo



Costo della raccolta differenziata: dai maggiori oneri al riconoscimento pieno dei costi

Costi da inserire nel Crd (al lordo da eventuali ricavi):

N.B. Non vanno duplicati costi già inseriti nei costi comuni CC o nei costi di investimento Ck



Ruolo nodale assume la corretta compilazione dei costi della raccolta differenziata imballaggi nell'aggiornamento del Mtr-2

Allegato: contratto di servizio

Inquadramento generale contratto e bando

Schema tipo di contratto di servizio Deliberazione 385/2023/R/RIF

- Definizione di contenuti minimi essenziali richiesti dalla normativa vigente
- Rinvio al bando tipo per alcuni profili relativi ai criteri di determinazione del corrispettivo
- Eterointegrazione dei contratti in essere in forza del potere riconosciuto all'Autorità dalla l. 481/95

Obiettivo: definizione di contenuti minimi, volti a garantire maggiore uniformità degli atti che disciplinano le procedure per l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani al fine di promuovere la concorrenza e migliorare la qualità e l'efficienza assicurando il necessario sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini

Art. 203, commi 1-2 TUA e articoli 7 comma 2 e 24, comma 2, d.lgs. 201/22

Schema tipo di bando di gara Documento per la consultazione 514/2023/R/RIF

- Illustrazione degli elementi di inquadramento generale che l'Autorità intende seguire per la definizione dello schema tipo di bando di gara
- Le proposte si concentrano sugli elementi del bando di gara in grado di riflettere le peculiarità economiche, tecniche e industriali del servizio di gestione dei rifiuti (es. importo a base di gara, criteri di aggiudicazione offerte)

Art. 7, comma 2 e Art. 15, d.lgs. 201/22
Deliberazione 50/2023/R/RIF

Contratto di servizi

- **DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023
385/2023/R/RIF
SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA
REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E
GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI**

I contratti di servizio in essere devono essere resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Oggetto e finalità	4
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato	5
Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato	5
Articolo 5 Durata dell'affidamento	6
TITOLO II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	7
Articolo 6 Corrispettivo contrattuale	7
Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	7
Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento	7
Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento	8
Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario	9
Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	9
Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio	10
TITOLO III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	10
Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza	10
TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	11
Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente	11
Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore	11
TITOLO V DISCIPLINA DEI CONTROLLI	12
Articolo 16 Obblighi del Gestore	12
Articolo 17 Programma di controlli	13
Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo	13
TITOLO VI PENALI E SANZIONI	14
Articolo 19 Penali	14
Articolo 20 Sanzioni	14
Articolo 21 Condizioni di risoluzione	14
TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO	15
Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	15
Articolo 23 Trattamento del personale	16
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	16
Articolo 24 Garanzie	16
Articolo 25 Assicurazioni	17
Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto	17
Articolo 27 Allegati	18

PRINCIPALI EVIDENZE

- Coordinamento tra la **regolazione tariffaria applicabile** e le **clausole contrattuali** contenute nello schema tipo (con particolare riferimento ad estensione della durata dell'affidamento ed istanza di equilibrio economico finanziario)
- Contenuti **minimi** essenziali obbligatoriamente **richiesti dalla normativa vigente** in ordine allo schema di contratto di servizio e **autonomia contrattuale** delle Parti nello statuire contenuti ulteriori in ragione dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio
- Estensione, in accoglimento delle osservazioni prodotte in consultazione, delle tempistiche di adeguamento e trasmissione all'Autorità: nell'ambito della trasmissione delle **proposte di aggiornamento tariffario biennale per il periodo 2024-2025**

- Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - b) **«enti competenti»: gli enti cui alla lettera a), nonché gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti** o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative traenti locali previste dall'ordinamento;

Art. 7 Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete

- 1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.**
- 2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.**
- 3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.**
4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ambito di applicazione, perimetro e durata

AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 3)

Il presupposto per l'applicazione dello schema tipo di contratto è l'esistenza di un affidamento da parte dell'Ente territorialmente competente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (ovvero di una o più attività che lo compongono) secondo una delle modalità di gestione stabilite dalla normativa vigente (Cfr. articolo 14 del d.lgs. 201/22) :

- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica
- affidamento a società mista
- affidamento a società *in house*

Non applicabilità contratto di servizio a meri prestatori d'opera e in generale in tutti i casi in cui il servizio sia gestito dall'ETC in economia → mancanza di alterità soggettiva tra affidante e affidatario

PERIMETRO (ART. 4)

- In coerenza con perimetro definito da MTR-2
- Indicazione delle variazioni del perimetro: con evidenza della valorizzazione economica delle medesime
- Attività esterne: definite all'articolo 1, comma 1.1, del MTR-2, con separata evidenza in apposita sezione del contratto

DURATA (ART. 5)

- Commisurata al tempo necessario per il recupero degli investimenti, facendo riferimento alle vite utili regolatorie, ferma restando la disciplina di settore
- Può essere estesa entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente (ad es. per nuove ingenti necessità di investimento o ritardi nelle procedure di affidamento), nei limiti previsti dalle norme vigenti

Corrispettivo: Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente. [INDICARE I CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO AFFIDATO OVVERO DELLE SINGOLE ATTIVITÀ CHE LO COMPONGONO, PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO]

Aggiornamento del corrispettivo: L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Piano Economico Finanziario di Affidamento (artt. 8-9)

Modalità di compilazione

- **Redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 201/22**, per gli **affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste, per l'intero periodo di durata dell'affidamento** (riporta - con cadenza annuale - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa);
- Si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario e dovrà comprendere almeno i seguenti elementi:
 - **Programma degli interventi e piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;**
 - Specifica dei **beni**, delle **strutture** e dei **servizi disponibili** per l'effettuazione del Servizio affidato nonché il ricorso eventuale **all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;**
 - **Risorse finanziarie** necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono
 - **Sviluppato a partire dalla valorizzazione dei costi e dei ricavi riconosciuti al gestore** degli specifici servizi e attività oggetto di affidamento **nel periodo di riferimento della predisposizione tariffaria, reiterandone criteri e valorizzazioni fino al termine dell'affidamento**
 - Collegamento alla sezione "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL" del portale telematico di cui all'articolo 31 del d.lgs. 201/22

Aggiornamento

- **Procedura partecipata tra e gestore ETC** (che valida e adotta lo schema proposto dal primo), nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento
- L'aggiornamento del Piano deve perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati

Piano economico di affidamento

Foglio di calcolo: Entrate tariffarie di riferimento post detrazioni di cui al comma 4.6 delibera 363/2021/R/Rif

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo VARIABILE							
	2024					2025		
	gest1	gest2	gest3	totale Gestori	comune	gest1	gest2	gest3
CRT _a	-	-	-	-	-	-	-	-
CTS _a	-	-	-	-	-	-	-	-
CTR _a	-	-	-	-	-	-	-	-
CRD _a	-	-	-	-	-	-	-	-
CO _{exp,116,TV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-
CQ _{exp,TV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-
COI _{exp,TV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	n.d.	-	-	-	-
AR _a	-	-	-	-	-	-	-	-
b(AR _a)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	n.d.	-	-	-	-
ω _a	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
b(1+ω _a)	-	-	-	n.d.	-	-	-	-
AR _{SC,a}	-	-	-	-	-	-	-	-
b(1+ω _a)AR _{SC,a}	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota residua relativa a RCND _{TV}								
Quota residua relativa alle componenti RCU _{TV}								
Quota del recupero delle componenti residue a congruaggio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	-	-	-	-	-	-	-	-
Scostamento COS _{exp,TV}								
Scostamento COV _{exp,TV}								
Recupero COI _{exp,TV} (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CQ _{exp,TV} (solo se a vantaggio degli utenti)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO _{exp,116,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (n-2) conseguente								

Mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (artt. 10-12)

- **Istanza di riequilibrio:** qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze **straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria** tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, **il gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio contenente:**
- l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario
 - la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari
 - la proposta delle misure di riequilibrio da adottare
 - ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria
 - le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento
- **Misure di riequilibrio:** una volta esperite le azioni previste dalla regolazione *tariffaria pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili non siano sufficienti a preservare i target stabiliti:
- revisione degli obiettivi assegnati al gestore, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti
 - modifica del perimetro o estensione della durata dell'affidamento, ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto
 - eventuali ulteriori misure definite dalle Parti
- **Procedura per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio**
- **L'Ente territorialmente competente** decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione
 - L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi

Contratto di servizio – obblighi in materia di qualità e trasparenza

Articolo 13

Obblighi in materia di qualità e trasparenza

- 13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.
- 13.2 [Nel caso in cui siano previste successive variazioni] Le Parti danno atto delle variazioni programmate relative all'introduzione di *standard* e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.

[INDICARE LE VARIAZIONI PROGRAMMATE, CON INDICAZIONE DELLE TEMPISTICHE IMPLEMENTATIVE, RELATIVE ALL'INTRODUZIONE DI STANDARD E LIVELLI QUALITATIVI MIGLIORATIVI (O ULTERIORI) OVVERO AL PASSAGGIO IN UNO SCHEMA REGOLATORIO MIGLIORATIVO. IN ALTERNATIVA INDICARE LA SEZIONE DEL CONTRATTO IN CUI SONO RIPORTATE LE SUDETTE MODIFICHE PROGRAMMATE]

- 13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

[INDICARE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI/PREMIANTI APPLICATI AL SERVIZIO AFFIDATO O LA SEZIONE DEL CONTRATTO OVE GLI STESSI SONO RIPORTATI.]

Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente e gestore(14 e 15)

L'Ente territorialmente competente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;**
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.**

Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;

- g) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;**
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;**
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;**
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;**
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;**
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.**

16.1 Il Gestore predispone con cadenza una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- **beni strumentali di sua proprietà** con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- **beni strumentali di terzi**

Programma ed esecuzione dei controlli (Art 17 e 18)

17.1 L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Penali e sanzioni (Art 19 e 20)

Penali Articolo 19

- 19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, **specifiche penali**, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.
- 19.4 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20 Sanzioni

20.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Schema di contratto
di servizi prevede
penali per il
mancato
raggiungimento dei
livelli di qualità

Articolo 21 Condizioni di risoluzione

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

Procedura di cessazione e subentro (art. 22)

ETC avvia la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno **dodici mesi** prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, **entro tre mesi** dall'avvenuta cessazione



Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente



Verifica rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante



Ai fini del perfezionamento, ETC, individua con propria deliberazione, il valore di subentro del gestore uscente (obbligo di corresponsione **90 giorni** prima dell'avvio dell'affidamento e sulla base delle informazioni trasmesse dal Gestore uscente);



ETC dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i **sei mesi** antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti

Casi di inosservanza

- Mancato pagamento del valore di subentro: prosecuzione gestione ordinaria e investimenti improcrastinabili; se perdura inosservanza, sono escusse le garanzie al gestore entrante
- Inosservanza delle previsioni da parte di una delle Parti: applicazione di penali

Trattamento del personale art 23

Articolo 23 *Trattamento del personale*

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore **dell'igiene ambientale**, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- **provvedimenti di regolazione dell'Autorità;**
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

[INDICARE LE EVENTUALI ULTERIORI CONDIZIONI DA RICOMPREDERE IN TALE FATTISPECIE]

26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

Allegato Consiglio di Stato impianti minimi

Consiglio di stato aggiornamento biennale 2024-2025 (MTR-2)

Entrate tariffarie

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{sc,a} + RC_{tot,TV,a}$$

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO_{116,TF,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + RC_{tot,TF,a}$$



Scomputo oneri afferenti o comunque attribuibili alle attività di **“prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”** dai costi riconosciuti per le annualità **2024 e 2025** – compresi gli oneri afferenti alla **commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti** –

Misure confermate con la delibera 465/2023/R/rif

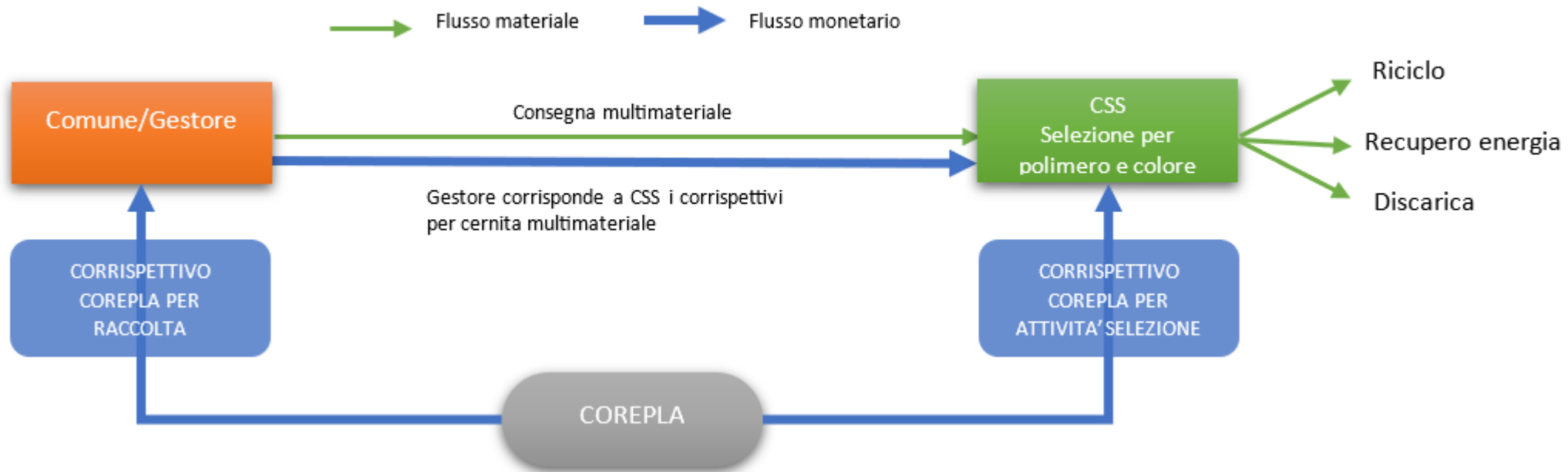
«atteso che gli oneri e i ricavi che la disposizione in parola richiede di scomputare non sono quelli attribuibili alle attività funzionali ad ottenere flussi monomateriali di rifiuti attraverso la separazione delle diverse frazioni raccolte con modalità multimateriale»

Scomputo ricavi conseguenti alle attività di **“prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti”** per le annualità **2024-2025**

Recupero nelle pertinenti componenti di **conguaglio 2024 - 2025** degli oneri in (eccesso eventualmente riconosciuti) e ricavi (in riduzione eventualmente non scomputati), rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie per le annualità 2022-2023

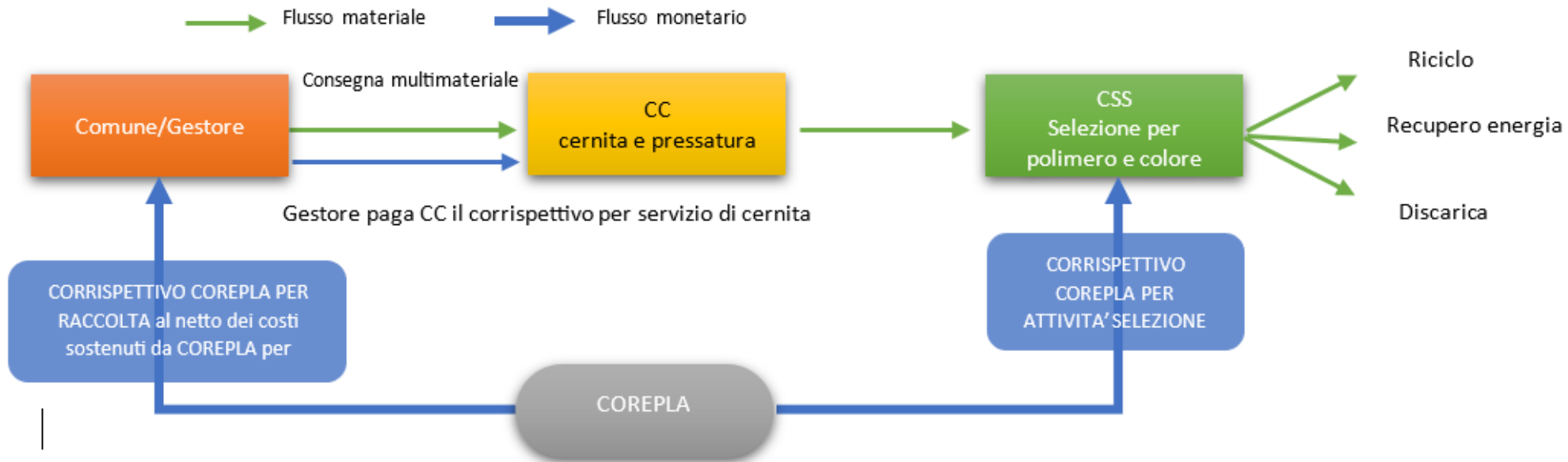
Consiglio di Stato: Flusso 1

- Raccolta differenziata multimateriale conferita a CSS



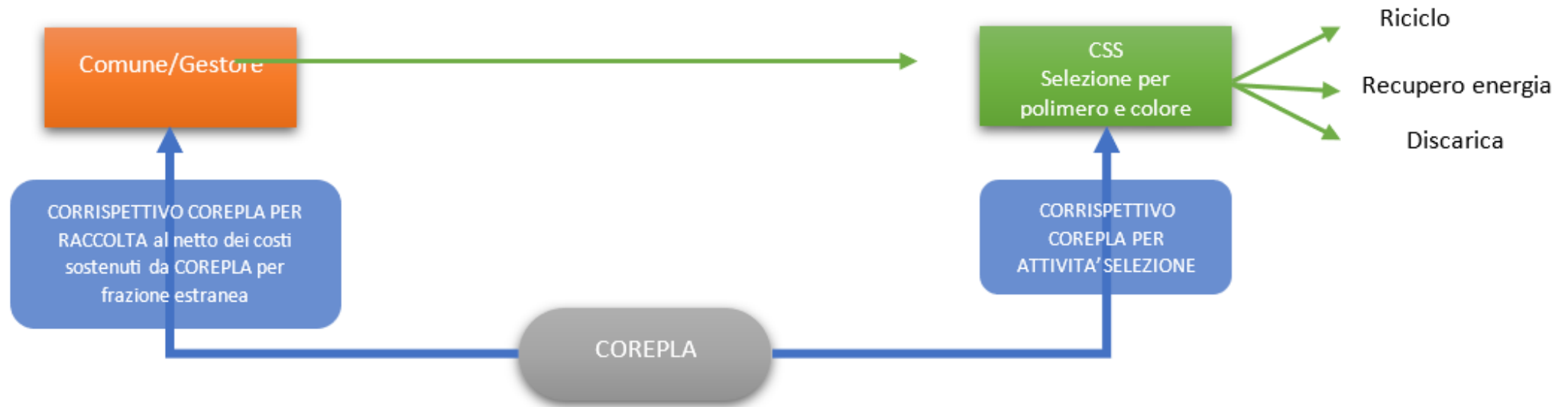
Consiglio di Stato: Flusso 2

- Raccolta differenziata multimateriale con cernita per mezzo di un CC: rifiuti conferito al CSS è pertanto monomateriale



Consiglio di Stato: Flusso 3

- Raccolta differenziata monomateriale conferita a CSS



Allegato costi efficienti

Epr e costi efficienti

I regimi di responsabilità estesa del produttore sono volti ad assicurare che ai **produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto**, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento.

Vuol dire che i produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione.

Costi della raccolta differenziata Art 178 ter dlgs 152/06

I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché lo stesso:

a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:

- 1) **costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;**
- 2) **costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione** in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamatione;
- 3) **costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi** di cui al comma 1, lettera b);
- 4) **costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti** a norma del comma 1, lettera e);
- 5) **costi della raccolta e della comunicazione dei dati** a norma del comma 1, lettera c);

c) **non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati.** ←

Accordo di comparto

4... Il principio della copertura finanziaria dei costi... può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ..., a condizione che:..... d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.

5. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.

Art 222 del 152/06 Organizzazione della raccolta differenziata

Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio (...). In particolare: (...) b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari (...).

2. I servizi ..sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)".

I ricavi ed i costi nell'aggiornamento del Mtr-2

I servizi della raccolta differenziata degli imballaggi sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori (nella misura almeno dell'80 per cento.)

$AR_{SC_si,a}^{AGG}$



$AR_{SC_si,a}$

+

$AR_{si,a}$

Ricavi realizzati dal
conferimento degli
imballaggi ai sistemi di
compliance

Ricavi realizzati dalla vendita
degli imballaggi al di fuori dei
sistemi di *compliance*

Ricavi dalla
vendita
degli
imballaggi

$CRD_{SC_si,a}^{AGG}$



$CRD_{SC_si,a}$

+

$CC_{SC_si,a}$

+

$CK_{SC_si,a}$

Quota dei costi
operativi della raccolta
differenziata connessi
agli imballaggi

Quota dei costi
operativi comuni
attribuibili alla raccolta
differenziata degli
imballaggi

Quota dei costi di
capitale attribuibili alla
raccolta differenziata
degli imballaggi

Costi della raccolta
differenziata degli
imballaggi

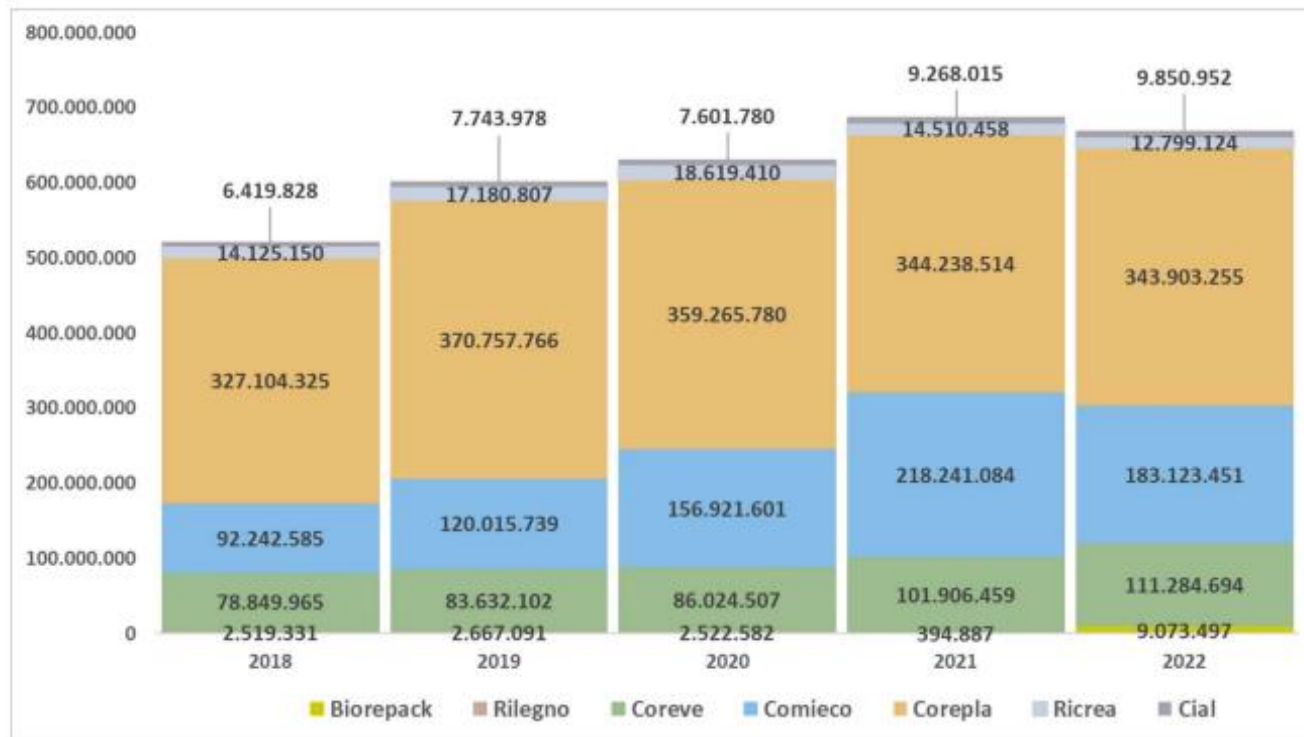
Cronoprogramma costi della raccolta e monitoraggio



Vanno inseriti nel Pef in maniera integrale sia i costi della raccolta differenziata degli imballaggi che gli incassi, sono da evitare sottostime derivanti da compensazioni

Ammontare dei contributi CONAI 2022 dati dal XIII RAPPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO

$AR_{SC_{si,a}}$ ----> Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di compliance



I contributi attuali provenienti da Consorzi si aggirano intorno ai 700 milioni di euro e sono basati sui maggiori oneri cioè sui costi differenziali rispetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani

* I dati del Consorzio Rilegno dell'anno 2021 si riferiscono al solo bimestre gennaio - febbraio

**Totale costo lordo gestione
rifiuti Urbani Italia 10,5 mld €**

Osservatorio Anci Conai

Sito www.osservatorioraccoltadifferenziata.it

N.B. esiste un sito analogo per Coripet:
<http://bancadaticoripet.anci.it/>



Login

Home

Accordo Anci - Conai

Dati Raccolta Differenziata

Conferimenti e corrispettivi

ACCIAIO - RICREA

ALLUMINIO - CIAL

CARTA - COMIECO

LEGNO - RILEGNO

PLASTICA - COREPLA

BIOPLASTICA -
BIOREPACK

VETRO - COREVE

Parametri di ricerca inseriti per **corepla**

Anno: **2021** - Regione: **Sicilia** - **Tutte le province** - **Tutti i comuni**

Cerca...

10

CSV

Dati Comune (codice ISTAT)	Dati Comune (Denominazione)	Dati Comune (Popolazione)	Corrispettivo €/abitante annuo	Conferito (t)
081001	Alcamo	44.857	5,0170	835,60
081002	Buseto Palizzolo	2.763	6,5478	57,58
081003	Calatafimi-Segesta	6.288	6,3708	157,38
081004	Campobello di Mazara	11.470	4,6469	265,67
081005	Castellammare del Golfo	14.644	8,6743	511,35
081006	Castelvetrano	30.280	6,3246	590,89
081007	Custonaci	5.357	7,4060	139,25
081008	Erice	26.373	5,3919	499,03
081009	Favignana	4.303	8,7810	219,76
081010	Gibellina	3.876	2,8985	34,62

Showing page 1 of 39

First < 1 2 3 4 5 ... 39 > Last

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

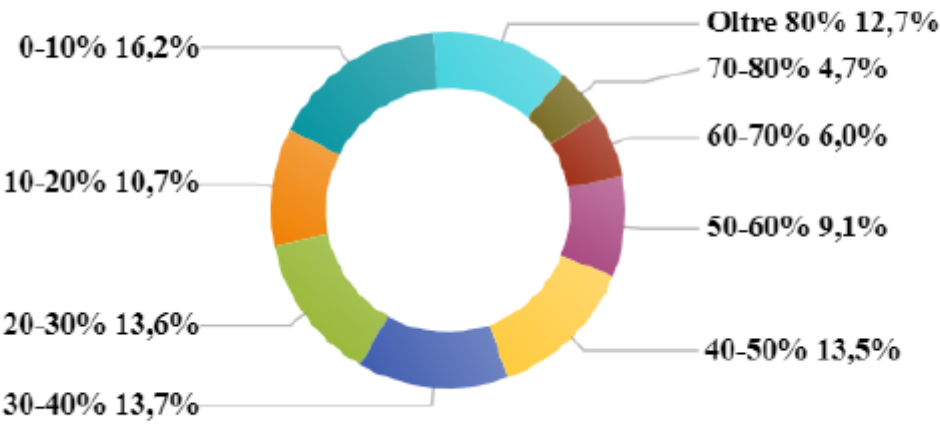


Il grado di copertura attuale stimato da Arera è il 42%

Tabella 2 Copertura degli oneri della raccolta differenziata in funzione dei diversi perimetri di costo e di ricavo

	$AR_{SC,a}$ (compresa FMS)	$AR_{SC,a}^*$ (compresa FMS)	$AR_{SC,a}^*$ (compresa FMS) + $AR_{ma,a}$	$AR_{SC_si,a}^*$	$AR_{SC_si,a}^{AGG}$
CRD_a	15%				
CRD_a^*		16%			
$CRD_{SC,a}^*$		34%			
			47%		
$CRD_{SC_si,a}^*$ solo da gestione diretta				50%	
$CRD_{SC_si,a}^*$					55%
$CRD_{SC_si,a}^{AGG}$					42%

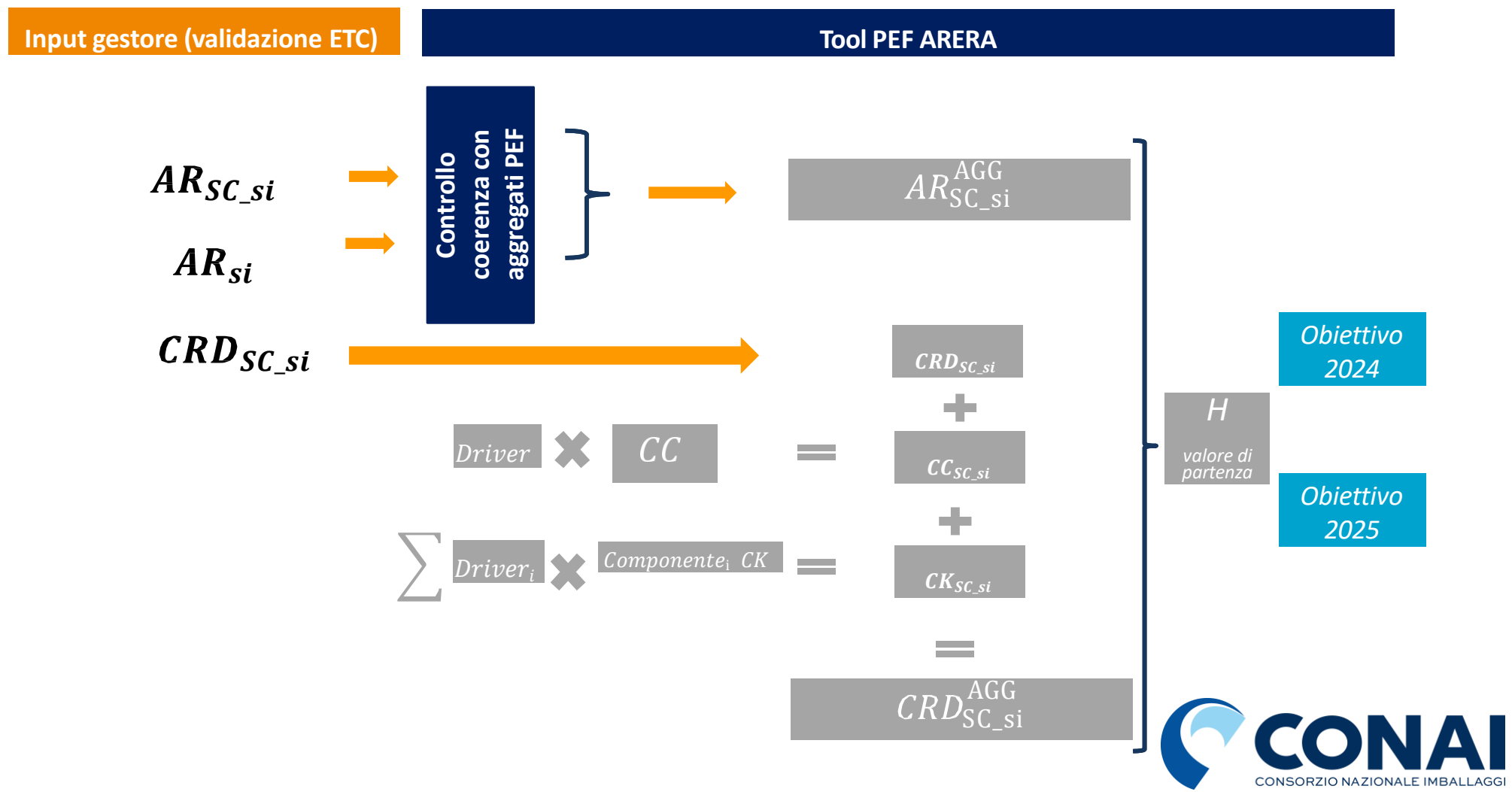
Figura 2 Distribuzione degli ambiti tariffari in ragione del H_a rilevato nei PEF per l'anno 2022



I costi da porre alla base della trattativa sono per Arera circa 1,5 miliardi di euro (Da una stima Utilitalia i costi sarebbero circa 2 Miliardi di euro

Determinazione del valore dell'indicatore Ha

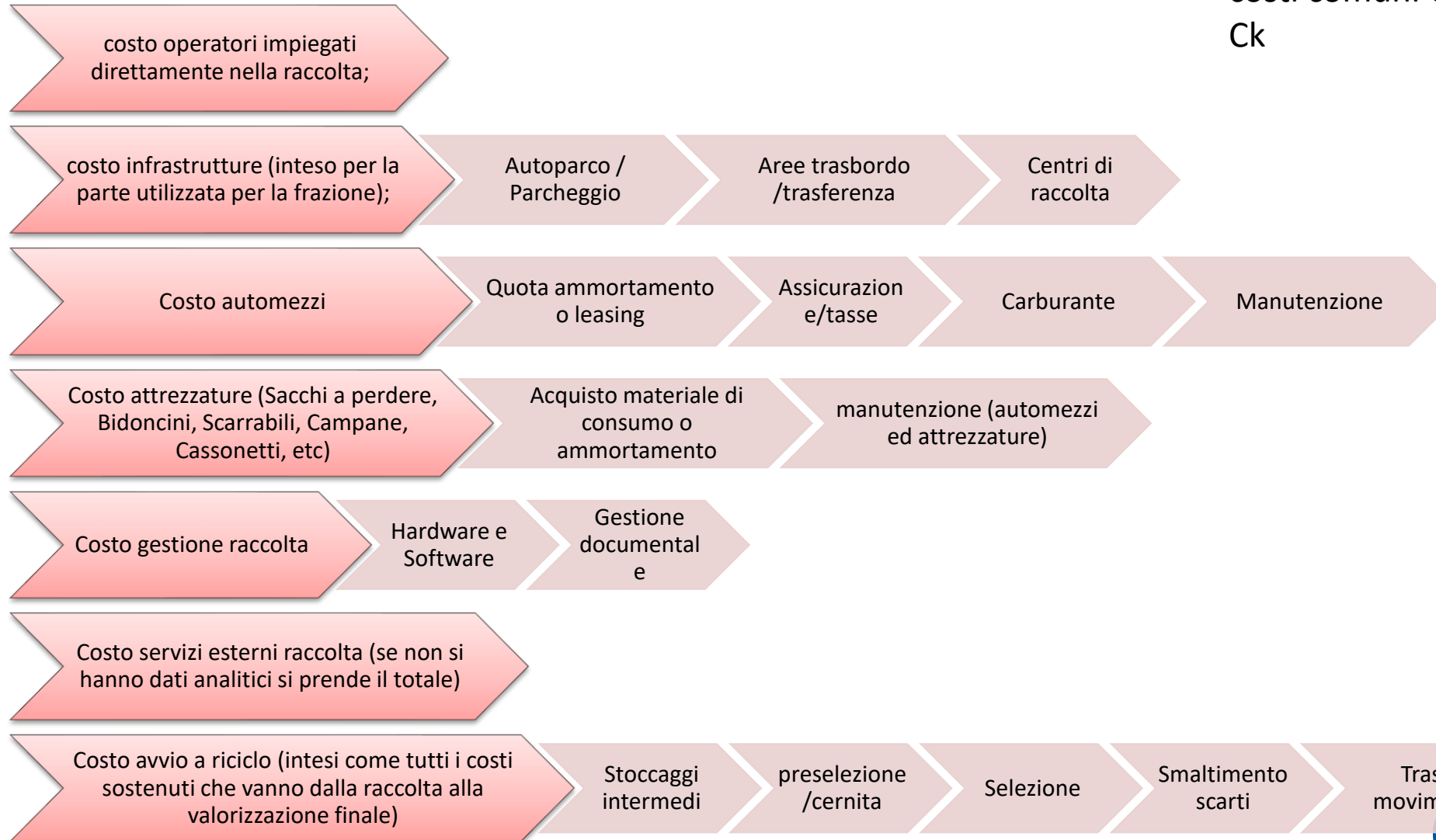
A partire da tre valori inseriti dal gestore, AR_{SC_si} , AR_{si} e CRD_{SC_si} , i valori di $AR_{SC_si,a}^{AGG}$ e $CRD_{SC_si,a}^{AGG}$ sono determinati con automatismi di calcolo



Costo della raccolta differenziata: dai maggiori oneri al riconoscimento pieno dei costi

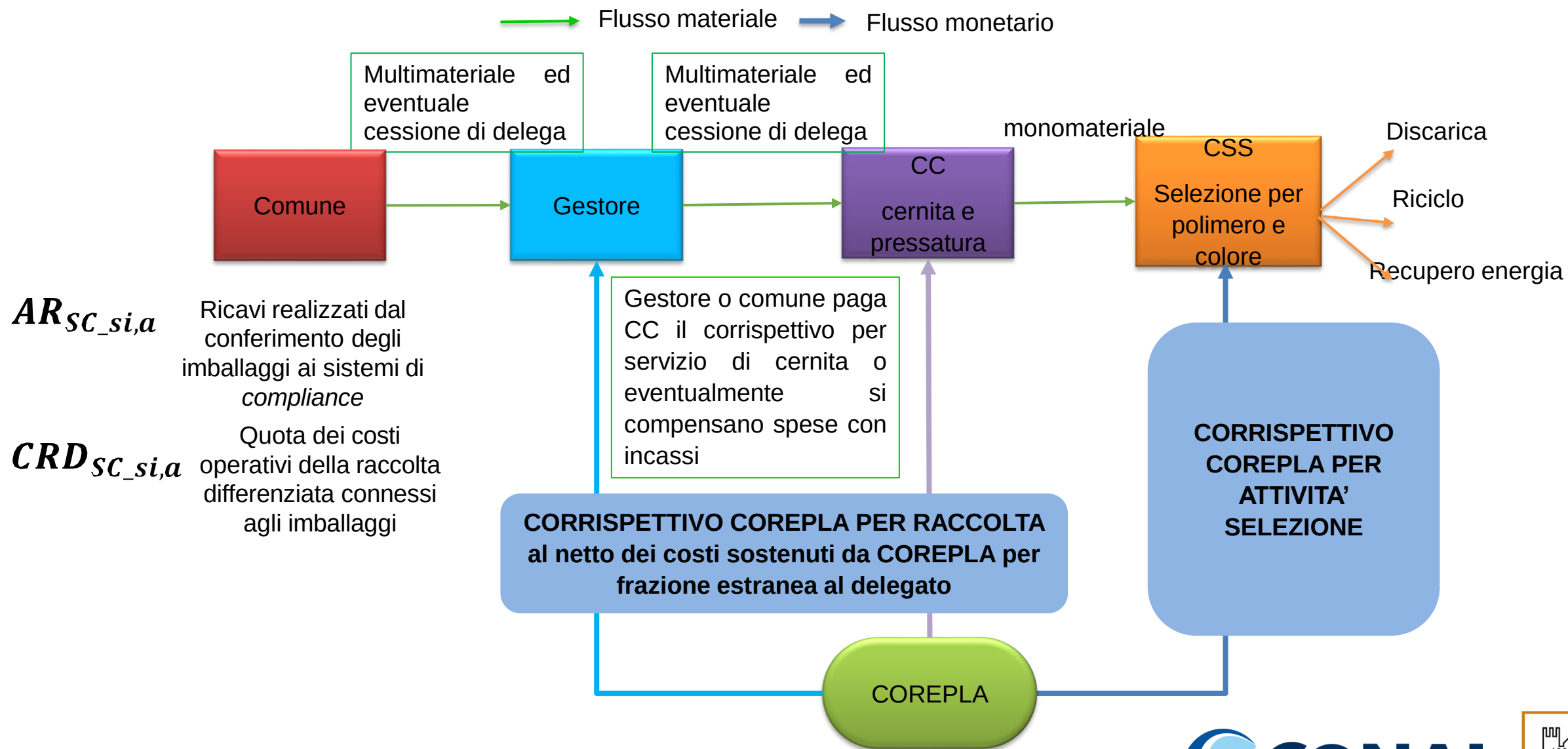
Costi da inserire nel Crd (al lordo da eventuali ricavi):

N.B. Non vanno duplicati costi già inseriti nei costi comuni CC o nei costi di investimento Ck



Ruolo nodale assume la corretta compilazione dei costi della raccolta differenziata imballaggi nell'aggiornamento del Mtr-2

Conteggio costi della raccolta ed incassi



$AR_{sc,si,a}$

Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di *compliance*

$CRD_{sc,si,a}$

Quota dei costi operativi della raccolta differenziata connessi agli imballaggi

